

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2449)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1963

Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni (legge 15 maggio 1954, n. 234; 9 aprile 1955, n. 279; 22 giugno 1956, n. 713; 27 giugno 1957, numero 450; 8 gennaio 1958, n. 6; 24 giugno 1958, n. 637; 24 luglio 1959, n. 622 e 28 gennaio 1960, n. 31), ha previsto la concessione di provvidenze statali, sotto forma di finanziamenti e contributi, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate o distrutte da avversità naturali in ordine alle quali è stato riconosciuto, a norma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, il carattere di pubblica calamità.

Per l'attuazione di tali provvidenze sono state complessivamente stanziare le seguenti somme:

a) lire 6.550.000.000 per la concessione di finanziamenti con la garanzia sussidiaria dello Stato fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate;

b) lire 2.950.000.000 per la concessione di contributi fino al 20 per cento del danno accertato, a favore delle imprese che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati con mezzi finanziari propri, nonché per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura del 3 per cento e per la durata di 4 anni, sui mutui di cui al precedente punto a);

c) lire 1.830.000.000 per la concessione di contributi fino al 90 per cento e nella misura massima di lire 180.000 alle piccole imprese il cui danno accertato non risulti superiore a lire 900.000.

Detti fondi, quasi del tutto esauriti, sono stati impiegati, giusta il disposto delle leggi sopraindicate, nella erogazione delle provvidenze suddette a favore delle imprese danneggiate o distrutte in dipendenza delle pubbliche calamità verificatesi fino al 10 dicembre 1959.

Ciò premesso, atteso che col riconoscimento del carattere di pubblica calamità in ordine agli eventi che hanno colpito nel settembre 1960 alcuni Comuni delle provincie di Bergamo, Brescia, Perugia e Terni, nel novembre 1960, i comuni di Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po, in provincia di Rovigo, nonchè, nell'ottobre 1961, alcuni Comuni delle provincie di Avelino e Benevento, sono divenute operanti le norme di cui alla citata legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate o distrutte dagli eventi stessi, considerate le ulteriori richieste di riconoscimento di pubblica calamità attualmente in corso, si rappresenta la necessità di provvedere allo stanziamento dei fondi occorrenti, i quali, dagli accertamenti effettuati, di concerto

con il Ministero dell'industria e del commercio, per i tre ordini di provvidenze, risultano pari ai seguenti importi:

a) finanziamenti, lire 3.750 milioni;

b) contributi 20 per cento e concorso interessi, lire 1.150 milioni;

c) contributi 90 per cento, lire 500 milioni;

per un totale di lire 5.400 milioni.

Trattasi, in sostanza, di soddisfare le legittime aspettative delle imprese colpite in favore della maggior parte delle quali è stato già emanato, da parte del Prefetto competente per territorio, il decreto di accertamento della misura del danno subito o di concessione dei contributi suddetti.

Nè, per evidenti motivi di opportunità e di equità, si potrebbe negare la concessione delle provvidenze in parola alle imprese interessate dal momento che di tali provvidenze hanno già beneficiato altre imprese della stessa provincia e, magari, dello stesso Comune, colpite da eventi verificatisi entro la suddetta data del 10 dicembre 1959.

Per le ragioni suesposte, si è predisposto l'allegato disegno di legge con cui si provvede per un ulteriore stanziamento di fondi ai fini di dare corso alla attuazione delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modifiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6 miliardi 550 milioni a lire 10.300.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.950.000.000, previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4.100.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.830.000.000, previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della

legge 28 gennaio 1960, n. 31, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 2.330.000.000.

Le maggiori spese previste dal primo e secondo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e le spese previste dal terzo comma in quello del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

All'onere complessivo di lire 5.400.000.000 di cui al precedente articolo si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 16 agosto 1962, n. 1292, di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.